



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 10-02-2021

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati.

L'anno **Duemilaventuno** addì **Dieci** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	SI
TURLA CINZIA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI ALESSIO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	NO
SINA FABRIZIO	Consigliere	NO
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	SI

Presenti: 8 Assenti: 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 4 del 10-02-2021

OGGETTO: **Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati.**

Il Sindaco, dopo aver introdotto brevemente la tematica oggetto di discussione, chiama a relazionare il consigliere Marchetti Giorgio.

Ottenuta la parola, il consigliere Marchetti Giorgio illustra le voci più significative del documento contabile, distinguendo parte entrate e parte spesa, illustrando in particolare i contributi stanziati per opere ed interventi e alle relative finalità; evidenzia, infine, le poste più significative inserite nel documento, anche se a carattere marginale.

Prende la parola il Sindaco, che puntualizza che è prevedibile una compartecipazione per l'intervento riguardante la realizzazione di un parco giochi inclusivo da parte di Regione Lombardia, con relativa procedura attualmente in corso.

Riprende la parola il consigliere Marchetti Giorgio, espone nel dettaglio le poste più significative indicate nella parte spesa del documento contabile, con particolare riguardo, tra le altre, a quelle afferenti le prevedibili uscite per il personale di Polizia Locale, per le funzioni di Segreteria Comunale, per le manutenzioni, per il servizio rifiuti, per i servizi scolastici, per incarichi e per investimenti in conto capitale.

Riprende la parola il Sindaco, che aggiorna il Consesso circa le modalità di svolgimento dell'attivando servizio rifiuti, a seguito della nuova procedura di affidamento recentemente conclusa, dando atto dell'approssimarsi dell'avvio a regime del servizio, esponendo le novità più significative che si registreranno con riguardo al servizio di raccolta differenziata.

Successivamente, constatato che sul punto in esame non vi sono richieste di intervento da parte dei presenti, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio a cui si riferisce;
- con l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla G.U. del 18.01.2021 n. 13, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2021;

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [Regioni ed Enti locali] adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, come indicato da Ar.co.net – Commissione per l'armonizzazione contabile - che "A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale,

secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011". Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; VISTI i decreti relativi al riparto delle quote del fondo di cui all'art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34, come integrato con le risorse di cui all'art 39, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n. 104;

VISTO in particolare quanto indicato nella nota metodologica, approvata nella Conferenza Stato Città del 1° dicembre 2020, relativa al riparto della quota a "saldo" per il 2020 della quale si riportano gli estratti più significativi: *"In proposito, si richiama il comma 2 dell'articolo 154 del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2790), che prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021." [...] "All'assegnazione complessiva di 4.220 milioni di euro sono, da ultimo, sottratte le somme già erogate ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'acconto dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 e, nel caso di differenza negativa, sono, in ogni caso, assicurate le richiamate somme già erogate."*

CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2020, n 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”:

- al comma 599, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, in continuità con i precedenti provvedimenti normativi che hanno determinato le agevolazioni in commento (dl n.34/2020, dl n.104/2020, dl n.137/2020). La formulazione del comma in esame, relativamente alle fattispecie considerate ai fini dell'esenzione della prima rata IMU 2021, esplicita le categorie cui si applica il beneficio, riprendendo parte di quelle già considerate per il 2020, nel modo seguente:
 - a) stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali;
 - b) alberghi e pensioni rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
 - c) immobili classificati nella categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- al comma 600 prevede che le disposizioni introdotte al comma 599, si applicano nel quadro del cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia, previsti dagli articoli da 54 a 60 del dl 34/2020;
- al comma 601 prevede a favore dei Comuni una compensazione finanziaria pari a 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione. Il riparto è demandato a uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019;
- al comma 809, lett. a), viene rifinanziato e rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla legge di bilancio 2019. Il rifinanziamento determina un incremento complessivo per il quadriennio 2021-2024 pari a 1 miliardo di euro, di cui almeno 700 milioni a favore dei Comuni. Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di:
 - a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
 - c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
 - d) messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
 - e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
 - f) infrastrutture sociali;
 - g) bonifiche ambientali dei siti inquinati;
 - h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale (lett. c);

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 importanti provvedimenti in tema di TARI:

- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 01.01.2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01.01.2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020;
- la deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 relativi all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti;

DATO ATTO che:

nella legge di bilancio 2021 la proroga concessa nel 2019 dall'art. 107 comma 5 DL 18/2020 sarà estesa anche al 2021. I Comuni potranno approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

In particolare, l'art. 154-bis (Termini di deliberazione della TARI) prevede:

1. **A decorrere dal 2021**, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2. **Per l'anno 2021**, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la TARI, l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021 ma che lo stesso è in fase di predisposizione;
- il Comune istituisce con decorrenza 01.01.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli art. 816 e seguenti della Legge n.160/2019, il cui regolamento è in fase di predisposizione,

RICHIAMATA la determinazione n. 167 del 31.12.2020 avente ad oggetto "Aggiornamento del costo di costruzione anno 2021 ai sensi dell'art.16, comma 9, DPR n. 380/01";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 del 15.01.2021 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2021”;
- n. 8 del 15.01.2021 avente ad oggetto “Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2021”;
- n. 9 del 15.01.2021 sono state determinate le tariffe della Scuola dell’Infanzia “Bosco degli gnomi”;
- n. 11 del 15.01.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale 2021-2023 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007”;
- n. 12 del 15.01.2021 avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023.”;
- n. 17 del 03.02.2021 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165”;
- n. 18 del 03.02.2021 ad oggetto “Presenza d’atto dell’assenza dell’obbligo di accantonamento del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) per l’anno 2021”;

DATO ATTO che si considera riconfermata la deliberazione di C.C. n. 18 in data 15.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF;

DATO ATTO che l’Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 707, e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi della L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019:

- *819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- *820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- *821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- *822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*
- *823. A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di*

cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per effetto dei quali sono superate le norme relative al saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO, in ogni caso, a soli fini conoscitivi, di allegare alla presente deliberazione il prospetto sul rispetto degli equilibri di bilancio, con l'indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata ed in spesa;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 3, lettera g), è prevista la redazione della nota integrativa secondo le modalità di cui al successivo comma 5 e del punto 9.11 del Principio della Programmazione n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

VISTO con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 15.01.2021 è stato approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 20.01.2021, prot. n. 221, e il termine per la presentazione degli emendamenti era fissato in data 30.01.2021;

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, pervenuto il 20.01.2021, prot. n. 340, di cui all'**Allegato B**);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Dott. Jacopo Baraldi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- Legge n. 302 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);

- Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);

Con voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno e contrari n. 1 (Galbardi Bortolo), resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la relativa nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, di cui all'**allegato A)** dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:

3. ENTRATA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1	671.056,00	671.000,00	671.000,00
Titolo 2	118.413,98	93.062,00	59.214,00
Titolo 3	358.044,00	358.100,00	358.071,96
Titolo 4	1.370.500,00	290.500,00	90.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	250.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Applicazione Avanzo	43.181,24	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	49.712,03	0,00	0,00
Totale	3.447.907,25	1.991.662,00	1.757.785,96

SPESA	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1	1.079.117,47	1.042.030,42	1.016.543,28
Titolo 2	1.738.312,03	294.000,00	114.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	51.477,75	76.631,58	48.242,68
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Totale	3.447.907,25	1.991.662,00	1.757.785,96

4. di dare atto che è stato acquisto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, pervenuto il 20.01.2021, prot. n. 340 di cui all'**Allegato B)**;

5. di dare atto, come indicato da Ar.co.net, che *“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma integrale e sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Luigi Fadda
